

***CRITERI APPLICATIVI DEGLI AIUTI REGIONALI IN MATERIA DI FORESTE DI CUI
ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2010, N. 3***

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1 AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 4
2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag. 4
3 BENEFICIARI	pag. 4
4 TIPOLOGIA DEGLI AIUTI	pag. 4

CAPO II – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

5 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	pag. 5
5.1 Intensità degli aiuti	pag. 5
5.2 Interventi e spese ammissibili	pag. 5
5.3 Spese tecniche	pag. 10
5.4 Descrizione delle spese non ammissibili a contributo	pag. 10
5.5 Cause di non ammissibilità a contributo	pag. 11
6 COMMISSIONE TECNICA	pag. 11
6.1 Istituzione e modalità di convocazione	pag. 11
6.2 Competenze	pag. 12
7 PRINCIPALI FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	pag. 13
7.1 Presentazione delle domande	pag. 13
7.1.1 Documentazione da presentare	pag. 13
7.2 Inizio del procedimento	pag. 14
7.3 Verifica di ricevibilità	pag. 14
7.4 Istruttoria	pag. 14
7.4.1 Fasi dell'istruttoria	pag. 15
7.4.2 Compiti del responsabile dell'istruttoria	pag. 18
7.5 Riepilogo delle fasi del procedimento	pag. 18
8 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	pag. 19
9 DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO	pag. 21
10 CONTENUTI MINIMI PROGETTUALI	pag. 22
11 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	pag. 23
11.1 Tempi di realizzazione	pag. 23
11.2 Modalità di realizzazione	pag. 23
12 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	pag. 24
12.1 Domanda di liquidazione del contributo	pag. 24
12.2 Modalità di pagamento da parte del beneficiario	pag. 24
12.3 Liquidazione del contributo	pag. 25
13 CASI PARTICOLARI	pag. 26
13.1 Variante in corso d'opera	pag. 26
13.2 Proroghe dei tempi	pag. 27
13.3 Rinuncia totale o parziale del contributo concesso	pag. 27
13.4 Parziale esecuzione dell'intervento	pag. 27
13.5 Procedura in caso di decesso del titolare di domanda del contributo	pag. 28
14 DIVIETI, VINCOLI E OBBLIGHI	pag. 28
14.1 Divieto di cumulo	pag. 28
14.2 Vincolo di destinazione e alienazione	pag. 28
14.3 Obbligo di manutenzione delle opere oggetto di contributo	pag. 28
14.4 Utilizzo ed accessibilità ai beni oggetto di contributo	pag. 29
15 REVOCA TOTALE O PARZIALE DEL CONTRIBUTO	pag. 29
16 CONTROLLI	pag. 30
16.1 Controlli in fase di esecuzione degli interventi	pag. 30
16.2 Accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori	pag. 31

CAPO III – INTERVENTI ESEGUITI DIRETTAMENTE DALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

17 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

pag. 32

18 INDIVIDUAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

pag. 32

ALLEGATO A RICHIESTA DI ADESIONE AL REGIME DI AIUTI PREVISTO DALLA L.R. N. 3/2010 DEL 1° FEBBRAIO 2010 “DISCIPLINA DEGLI AIUTI REGIONALI IN MATERIA DI FORESTE”.

ALLEGATO B CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE a), b), h), i), j) DEL PARAGRAFO 5.2 DEI PRESENTI CRITERI APPLICATIVI

ALLEGATO C RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri applicativi, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina sugli aiuti regionali in materia di foreste), definisce le spese ammissibili per gli aiuti previsti dalla legge e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dell'aiuto, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e da esibire al fine dell'erogazione dell'aiuto.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti oggetto dei presenti criteri applicativi sono concessi secondo le disposizioni di cui alla l.r. 3/2010 in conformità a quanto previsto nella comunicazione della Commissione europea (2006/C 319/01) del 27 dicembre 2006 relativa agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

I contenuti degli orientamenti saranno richiamati laddove necessario negli articoli specifici. In linea generale si evidenzia che per poter essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo e non possono pertanto essere concessi aiuti con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario. In particolare gli aiuti devono essere diretti alla conservazione, al miglioramento, allo sviluppo e alla cura delle foreste, al fine di incrementare e tutelare le loro funzioni ecologico-protettive e la loro dimensione culturale e sociale.

3 BENEFICIARI

Possono beneficiare degli aiuti di cui alla l.r. 3/2010 i titolari di diritti reali o diritti personali di godimento di aree boschive siano essi soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata.

Per soggetti pubblici in forma singola o associata si intendono gli enti pubblici quali ad esempio comuni, comunità montane, consorzi dei comuni. Sono inoltre da considerarsi enti di natura pubblicistica anche le consorzierie riconosciute ai sensi della l.r. 5 aprile 1973, n. 14.

Per soggetti privati in forma associata si intendono i consorzi di miglioramento fondiario di cui all'art. 2 della l.r. 3/2001, le società di persone e di capitali, le società cooperative, i consorzi irrigui, gli istituti religiosi, le associazioni e le consorzierie non riconosciute.

4 TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

Gli interventi e le iniziative previste dalla legge, possono essere realizzati mediante l'erogazione di contributi in conto capitale o direttamente da parte dell'amministrazione regionale.

CAPO II
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

5 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

5.1 Intensità degli aiuti

I contributi in conto capitale possono essere concessi fino alla misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile dalla Commissione tecnica di cui al paragrafo 6.

5.2 Interventi e spese ammissibili

Le spese ammissibili per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 3/2010 sono riconducibili a:

- a) tagli, cure colturali, potature, sfolli, diradamenti, impianti, ivi comprese le spese tecniche di progettazione e direzione lavori dei predetti interventi. Si tratta degli interventi selvicolturali finalizzati a migliorare o stabilizzare la struttura dei popolamenti forestali al fine di incrementare le funzioni ecologiche e protettive delle foreste. A tale scopo le spese ammesse sono quelle relative al taglio, allestimento e accatastamento della ramaglia delle piante individuate mediante “la martellata” eseguita dal personale dell’amministrazione regionale nonché le spese per eventuali potature, sfolli e cure colturali. Per quanto riguarda le spese tecniche sono ammesse solo quelle relative a interventi che interessano superfici forestali superiori a 5 ettari. Il contributo in conto capitale è commisurato ai costi netti degli interventi selvicolturali, pertanto eventuali introiti che il beneficiario può ritrarre dall’utilizzazione del legname devono essere dedotti nella determinazione del contributo ammesso. Per tale motivo di norma sono esclusi dal contributi i costi relativi alle fasi di esbosco e di trasporto del legname;
- b) interventi di imboscimento, ad esclusione degli imboschimenti con specie coltivate a breve termine, diretti all’aumento della copertura forestale, in particolar modo quando si tratti di interventi volti ad ovviare a problematiche di dissesto superficiale e di erosione, alla promozione della biodiversità, alla creazione di aree boschive per fini ricreativi liberamente accessibili al pubblico e alla promozione della funzione protettiva delle foreste. A tale scopo le spese ammesse sono quelle relative al trasporto a piè d’opera delle piantine, ai lavori per la preparazione del terreno e la messa a dimora delle piantine, sia per il primo impianto che per i successivi risarcimenti necessari. Per quanto riguarda il materiale vegetale di impianto questo viene fornito gratuitamente e direttamente dall’amministrazione regionale. Sono ritenute ammissibili, laddove considerate necessarie, le spese per la realizzazione di opere per la prevenzione dei danni da selvaggina quali la realizzazione di chiudende, la posa di shelters o l’impiego di altri strumenti analoghi. Non sono ammissibili a contributo le spese per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con specie a ciclo breve, vale a dire fino a 20 anni, quali ad esempio pioppo (*Populus ssp.*), robinia (*Robinia pseudoacacia*), salice (*Salix ssp.*). In tale ambito potranno essere ammessi contributi destinati alla creazione di impianti per l’arboricoltura da legno con specie di medio e lungo periodo. In tale caso saranno riconosciute solo le spese per il primo impianto e quelle per la copertura di eventuali fallanze occorse nell’anno successivo;

- c) interventi finalizzati alla formazione di titolari di diritti reali o personali di godimento di aree boschive e addetti forestali per i servizi di consulenza forniti da terzi, ivi compresi quelli concernenti la predisposizione di piani aziendali, piani di gestione forestale e gli studi di fattibilità, nonché alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere.

Conformemente al punto 179 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 possono essere compatibili, con il disposto dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, gli aiuti di Stato a favore della formazione di proprietari e addetti forestali e per i servizi di consulenza forniti da terzi, compresi i piani aziendali, i piani di gestione forestali e gli studi di fattibilità, nonché per la partecipazione a concorsi, mostre e fiere, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di esenzione ((CE) N. 800/2008). Sono ammissibili le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti e dei costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza del titolare dei diritti reali o personali di godimento o degli addetti forestali. Per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, il regime prevede che sono ammissibili i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, ne sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa. Per quanto riguarda l'organizzazione di forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, di concorsi, mostre, fiere e la partecipazione a questi eventi, sono ritenute ammissibili le spese di iscrizione, di viaggio, le spese per le pubblicazioni, l'affitto degli stands e i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino ad un valore di 250 € per premio e per vincitore. Gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti in denaro ai produttori. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. In tal caso, gli eventuali contributi ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

Per tali iniziative di cui alla presente lettera la spesa complessivamente ammissibile non può superare i 20.000 € per singolo intervento;

- d) costruzione, miglioramento e manutenzione di strade forestali e di altre infrastrutture dirette a garantire la multifunzionalità delle foreste con particolare riguardo all'accesso gratuito del pubblico alle foreste e alle infrastrutture per fini ricreativi. A tale scopo le spese ammesse sono:

- i costi necessari per la realizzazione di strade e piste forestali e altre infrastrutture che siano finalizzate anche a garantire l'accesso gratuito da parte del pubblico (percorsi, ponti, passerelle pedonali, ecc). Gli interventi tecnicamente ammissibili sono valutati di volta in volta dalla Commissione tecnica di cui al paragrafo 6 sulla base del progetto esecutivo. Sono altresì ammessi i costi per il miglioramento e la manutenzione straordinaria delle opere di cui sopra;
- quelle relative alle fasi di progettazione necessarie per la realizzazione delle opere comprese la perizia geologica e gli altri eventuali accertamenti tecnici necessari per la redazione del progetto;
- gli oneri per il coordinamento della sicurezza, ai sensi del d. lgs. 81/2008;
- oneri per l'espletamento di eventuali procedure di affido dei lavori nei casi previsti dalla normativa vigente;
- oneri relativi alla direzione lavori;
- oneri per l'effettuazione dei collaudi delle opere realizzate.

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove opere o gli interventi di miglioramento la spesa complessivamente ammessa per singolo intervento non può essere superiore a 500.000 €.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria la spesa complessivamente ammessa per ogni singolo intervento non può essere superiore a 50.000 €.

- e) ripristino e manutenzione di sentieri, di elementi caratteristici del paesaggio e di habitat naturali per gli animali, comprese le spese di pianificazione. A tale scopo sono ammesse le spese per la realizzazione degli interventi di cui sopra, comprese le spese tecniche necessarie, fino all'ammontare complessivamente non superiore a 10.000 € per singolo intervento;
- f) realizzazione di materiale e iniziative di informazione e divulgazione inerenti alle foreste, purché non contenenti riferimenti a prodotti o produttori determinati, né promozione di prodotti regionali o statali. A tale scopo sono ammesse le spese per la realizzazione di materiale informativo e di attività quali seminari, eventi di pubbliche relazioni e campagne d'informazione sulla stampa scritta ed elettronica a scopo divulgativo d'informazioni generali sulle foreste. Per tali iniziative la spesa complessivamente ammissibile non può superare i 10.000 € per singolo intervento;
- g) acquisto di superfici forestali destinate o da destinare, nell'ambito di un obbligo statutario o contrattuale, integralmente a zone di protezione naturale. Tali superfici forestali devono essere destinate in permanenza e nella loro interezza alla protezione della natura nell'ambito di un obbligo statutario o contrattuale. A tale scopo possono essere presi in considerazione acquisti effettuati da enti pubblici. Sono considerati ammissibili gli acquisti di superfici forestali la cui valenza a fini naturalistici, necessaria per la concessione del contributo, è valutata dalla Commissione tecnica in presenza di un rappresentante del servizio competente in materia di aree protette;
- h) interventi di prevenzione, eradicazione e trattamento delle fitopatie. Nei casi riconosciuti dalla Commissione tecnica. possono essere riconosciute le spese per l'attuazione di metodi di prevenzione e lotta biologica di possibili fitopatie (impiego di trappole a feromoni, raccolta di nidi, taglio di piante con problemi fitopatologici, scortecciatura di piante abbattute, ecc);
- i) interventi volti a mitigare gli effetti provocati dall'inquinamento atmosferico, da animali, da tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili, ivi comprese la pianificazione, progettazione e direzione lavori dei predetti interventi. Si tratta di quegli interventi fitosanitari necessari a prevenire ulteriori danni alle foreste e a ricostituire i soprassuoli distrutti, su vaste superfici, dagli eventi sopra riportati. A tale scopo le spese ammesse sono quelle relative al taglio, allestimento e accatastamento della ramaglia delle piante individuate mediante "la martellata" eseguita dal personale dell'amministrazione regionale. Non possono tuttavia essere concessi aiuti per l'abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a scopo commerciale o per le operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti. Possono essere ammesse a contributo le spese per i rimboschimenti considerati necessari dalla Commissione tecnica nei casi in cui la rinnovazione naturale non sia ritenuta sufficiente per la ricostituzione. A tale scopo le spese ammesse sono quelle relative al trasporto a piè d'opera delle piantine, ai lavori per la preparazione del terreno e la messa a dimora delle stesse, sia per il primo impianto che per i successivi risarcimenti necessari. Per quanto riguarda il materiale vegetale di impianto viene fornito gratuitamente direttamente dall'amministrazione regionale. Sono ammissibili,

laddove ritenute necessarie, le spese per la realizzazione di opere per la prevenzione dei danni da selvaggina quali la realizzazione di chiudende, la posa di shelters o l'impiego di altri strumenti analoghi. Per quanto riguarda le spese tecniche sono ammesse solo quelle relative per superfici forestali superiori a 5 ettari. Non sono ammissibili le spese per l'esbosco e il trasporto del legname ricavato dall'utilizzazione;

- j) interventi per compensare la perdita di alberi e per le spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto per ordine della struttura competente ai fini della lotta contro la malattia o i parassiti o distrutto da animali, ivi comprese la pianificazione, progettazione e direzione lavori dei predetti interventi. Nel caso in cui per ordine dell'autorità sia necessario provvedere per motivi di ordine fitosanitario alla distruzione del patrimonio forestale sono ammesse a contributo le spese per compensare la perdita di alberi, calcolato secondo il metodo di stima del valore di macchiatico delle piante distrutte, e le spese di ripopolamento così come indicate alla lettera h) del presente paragrafo;
- k) costruzione, sistemazione e ripristino di viabilità forestale con funzioni antincendio che interessano aree a medio ed elevato rischio di incendio così come individuato dal Piano di antincendio boschivo per la Regione Autonoma Valle d'Aosta. A tale scopo le spese ammesse sono:
- i costi necessari per la realizzazione di strade e piste forestali. Gli interventi tecnicamente ammissibili sono valutati di volta in volta dalla Commissione tecnica sulla base del progetto esecutivo. Sono altresì ammessi i costi per il miglioramento e la manutenzione straordinaria delle opere di cui sopra;
 - quelle relative alle fasi di progettazione necessarie per la realizzazione delle opere comprese la perizia geologica e gli eventuali accertamenti tecnici necessari per la redazione del progetto, comprese le spese per la realizzazione dello studio di fattibilità e altre spese tecniche necessarie per la realizzazione del progetto;
 - gli oneri per il coordinamento della sicurezza, ai sensi del d. lgs. 81/2008;
 - spese per l'espletamento di eventuali procedure di affido dei lavori nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - oneri relativi alla direzione lavori;
 - oneri per l'effettuazione dei collaudi delle opere realizzate.

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove opere o gli interventi di miglioramento la spesa complessivamente ammessa per singolo intervento non può essere superiore a 500.000 €.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria la spesa complessivamente ammessa per ogni singolo intervento non può essere superiore a 50.000 €;

- l) realizzazione di ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate. Per la viabilità di cui ai precedenti punti d) e K) possono inoltre essere ammesse a contributo le spese per la ripulitura delle scarpate;
- m) costruzione, sistemazione e ripristino di serbatoi d'acqua, invasi, canalizzazioni e impianti idraulici loro annessi, infrastrutture per la lotta aerea agli incendi boschivi che interessano aree a medio ed elevato rischio di incendio così come individuate dal Piano di antincendio boschivo per la Regione Autonoma Valle d'Aosta. Per infrastrutture per la lotta aerea si intende la creazione di piccoli spiazzati per consentire l'atterraggio e il decollo degli elicotteri

per le operazioni relative allo spegnimento di incendi. Per quanto concerne i serbatoi d'acqua e gli invasi sono ammesse le seguenti spese:

- i costi necessari per la realizzazione degli interventi sopraelencati che sono ritenuti tecnicamente ammissibili, sulla base del progetto esecutivo, dalla Commissione tecnica. Sono altresì ammessi i costi per la sistemazione e il ripristino delle opere di cui sopra;
- quelle relative alle fasi di progettazione necessarie per la realizzazione delle opere comprese la perizia geologica e gli altri eventuali accertamenti tecnici necessari per la redazione del progetto, comprese le spese per la realizzazione dello studio di fattibilità;
- gli oneri per il coordinamento della sicurezza, ai sensi del d. lgs. 81/2008;
- spese per l'espletamento di eventuali procedure di affido dei lavori nei casi previsti dalla normativa vigente;
- oneri relativi alla direzione lavori;
- oneri per l'effettuazione dei collaudi delle opere realizzate.

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove opere o gli interventi di miglioramento la spesa complessivamente ammessa per singolo intervento non può essere superiore a 200.000 €.

Per gli interventi di ripristino e sistemazione la spesa complessivamente ammessa per ogni singolo intervento non può essere superiore a 50.000 €.

Nel caso in cui l'opera, con particolare riferimento alle vasche e opere annesse, sia anche oggetto di contributo per l'utilizzo a scopi irrigui nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, sono ammessi a contributo, ai sensi della l.r. 3/2010, esclusivamente i sovraccosti per la realizzazione delle opere finalizzate a consentire l'uso a scopo antincendio boschivo dell'infrastruttura.

Per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere a), b), h), i), j) sono ammissibili a contributo le domande che interessano una superficie complessivamente non inferiore a 2500 metri quadrati con riferimento alle singole categorie di intervento. Tale valore può essere raggiunto anche sommando appezzamenti non contigui aventi ciascuno un'estensione minima non inferiore a 500 metri quadrati. Per raggiungere la superficie minima potranno essere prese in considerazione le domande presentate in forma congiunta da più beneficiari.

Per la realizzazione di imboschimenti su superfici inferiori a 2500 metri quadrati possono essere prese in considerazione le richieste di forniture di materiale vegetale. La struttura competente in materia di foreste, verificate le domande e la disponibilità di piantine idonee presso i vivai forestali regionali, autorizza il ritiro del materiale in questione.

Per gli interventi di cui lettere a), b), h), i), j) nelle spese ammissibili possono rientrare anche quelle tecniche vale a dire relative alla stesura, laddove previsto, di un piano di miglioramento boschivo.

Per tutti gli interventi sopraelencati le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale. Ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a pagamenti effettivamente effettuati, comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per giustificativo di pagamento si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento della fattura. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa.

Per documento contabile avente forza probante equivalente, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare che intende fornire la propria prestazione di lavoro per la realizzazione del progetto.

5.3 Spese tecniche

Le spese tecniche sono riconosciute ed ammesse a contributo ai sensi del Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 – *Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 96 del 26 aprile 2001), decurtate della media delle offerte derivanti da una pubblica gara d'appalto per progettazioni similari espletate dalla pubblica amministrazione, oppure, in mancanza di tale dato statistico rilevato semestralmente, decurtate del 20% a titolo di sconto forfettario. È quindi opportuno che i beneficiari del contributo sottoscrivano delle apposite convenzioni con gli affidatari dei servizi in parola, tenendo conto delle norme contenute nei presenti criteri applicativi.

5.4 Descrizione delle spese non ammissibili a contributo

Non sono ammesse a contributo:

- 1) le iniziative comprovate da documenti contabili, fatture o altri documenti dai quali risulti l'inizio dei lavori o l'effettuazione di forniture per iniziative in data antecedente al provvedimento dirigenziale con il quale è stato approvato il contributo. Sono comunque ammesse a contributo le spese tecniche propedeutiche all'approvazione delle iniziative. In ogni caso non sarà preso in considerazione alcun pagamento effettuato dal beneficiario in data anteriore a quella di entrata in vigore della l.r. 3/2010.
- 2) gli interventi o le iniziative per i quali il soggetto richiedente abbia già ricevuto dei contributi dalla Regione o da altri enti, in qualsiasi forma, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato prima della presentazione della domanda. Possono tuttavia essere ammessi a contributo gli interventi culturali per le superfici forestali, già oggetto di precedenti contributi per lavori realizzati almeno 20 anni prima dell'anno di presentazione della domanda.
- 3) le seguenti spese (anche se regolarmente documentate):
 - a) le opere e i lavori non appaltati secondo le procedure previste dalla normativa in vigore per i lavori pubblici;
 - b) le opere e i lavori eseguiti senza l'approvazione dell'impegno di spesa da parte del dirigente della struttura competente in materia di foreste;
 - c) le prestazioni professionali relative ad incarichi non affidati secondo la normativa in vigore;
 - d) le prestazioni professionali relative a lavori non realizzati, non eseguiti a regola d'arte oppure non finanziabili ai sensi dei presenti criteri di applicazione;
 - e) le tasse e le indennità di occupazione, anche temporanea, di terreni pubblici o privati, necessarie per l'esecuzione delle opere;
 - f) gli oneri riguardanti le indennità di esproprio e le convenzioni in genere stipulate con altri soggetti pubblici e privati;

- g) l'IVA, così come le altre categorie d'imposte, tasse e oneri, fatta eccezione per i casi in cui non sia recuperabile e venga quindi sostenuta effettivamente e definitivamente dal beneficiario del contributo, ai sensi della vigente normativa fiscale;
 - h) gli oneri per lavori in economia diretta svolti mediante l'utilizzo di maestranze alle dipendenze del beneficiario del contributo.
- 4) gli interventi oggetto di valutazione preliminare negativa da parte della struttura competente, ai sensi del paragrafo 7.3;

5.4 Cause di non ammissibilità a contributo

Non possono accedere ai finanziamenti le società in corso di fallimento, secondo quanto disposto dalle direttive CE.

Il mancato versamento di somme per sanzioni e penalità nei confronti della Pubblica amministrazione comporta la sospensione dei contributi previsti dalla l.r. 3/2010, per un periodo di tre mesi, al termine del quale, se sussistono ancora le motivazioni che hanno determinato il provvedimento di sospensione, la revoca dei contributi diventa definitiva.

Non sono ammesse a contributo le opere realizzate da ditte sulla base di procedure di affidamento non conformi alle norme vigenti in materia di appalti pubblici.

6 COMMISSIONE TECNICA

6.1 Istituzione e modalità di convocazione

Nell'ambito di applicazione della normativa regionale di cui al precedente articolo, è istituita una commissione tecnica composta da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di foreste, con funzione di presidente;
- b) un istruttore tecnico;
- c) un tecnico dell'ufficio competente con funzione di segretario verbalizzante;
- d) per l'esame degli interventi di cui al paragrafo 5.2 lettera g) la Commissione è integrata da un rappresentante della struttura competente in materia di aree protette, attualmente Servizio gestione aree protette;
- e) per l'esame degli interventi di cui al paragrafo 5.2 lettere k), l) e m) la Commissione sarà integrata da un rappresentante della struttura competente in materia di antincendio boschivo, attualmente CFVdA.

Possono far parte della Commissione tecnica anche altri funzionari tecnici appartenenti al Dipartimento Risorse Naturali e Corpo forestale. Inoltre, se ritenuto necessario e per comprovati motivi di competenze, possono partecipare ai lavori anche i tecnici di altre strutture regionali e/o consulenti tecnici in forze all'Assessorato Agricoltura e risorse naturali.

La Commissione tecnica è convocata mediante formale comunicazione scritta, o tramite invio di E-mail agli interessati, oppure su semplice richiesta verbale da parte del dirigente della Direzione foreste e infrastrutture, di seguito denominata struttura competente.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici tecnici e delle eventuali assenze giustificate, la Commissione tecnica è valida anche qualora sia

possibile convocare un numero inferiore di componenti, qualunque sia la loro qualifica, fermo restando la presenza del dirigente avente la funzione di presidente.

Di quanto fatto, accordato, proposto e discusso in sede di riunione, è redatto un verbale a cura del segretario verbalizzante.

6.2 Competenze

Allo scopo di dar corso alle pratiche istruite dai responsabili dell'istruttoria, la Commissione tecnica ha le seguenti competenze:

- a) esprime, su proposta del responsabile dell'istruttoria, il parere circa l'ammissibilità a contributo delle opere per le quali è stato richiesto il finanziamento;
- b) provvede all'esame dell'idoneità tecnica ed economica delle proposte presentate e all'eventuale assegnazione, per ciascuna pratica, di una valutazione secondo le modalità e i criteri stabiliti dal paragrafo 8 delle presenti disposizioni;
- c) fissa, di volta in volta, i nuovi valori di riferimento qualora, per la valutazione dell'ammissibilità a contributo degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenuti nei presenti criteri applicativi;
- d) valuta, in riferimento ai parametri tecnico-economici in vigore, l'ammontare, per ogni domanda di contributo, della relativa spesa massima ammissibile;
- e) valuta e seleziona gli studi di fattibilità che precedono eventuali progetti definitivi ed esecutivi;
- f) esamina le eventuali richieste di variante in corso d'opera e le istanze di rideterminazione o di rimodulazione della spesa ammessa;
- g) approva, in seguito a motivata richiesta, le eventuali variazioni del quadro economico della spesa ammessa ai fini del finanziamento;
- h) esprime pareri in merito a richieste di mutazione dei vincoli d'uso e di destinazione o di alienazione dei beni agevolati, presentate ai sensi dell'art. 6, della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3;
- i) assegna alle iniziative da finanziare le priorità secondo i criteri indicati nel paragrafo 8;
- j) evidenzia problematiche di carattere generale;
- k) esamina le istanze di riesame dei pareri in precedenza pronunciati, qualora emergano nuovi elementi rispetto a quelli già noti in sede di emissione del parere iniziale;
- l) esamina e approva i nuovi prezzi non contemplati dal prezzario regionale di cui all'articolo 42 della l.r. 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni - elenco prezzi per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.

Le decisioni e le risoluzioni della Commissione tecnica sono prese a maggioranza ed hanno valore consultivo.

7 PRINCIPALI FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

7.1 Presentazione delle domande

Le domande per la concessione del contributo devono essere redatte su apposita modulistica (Allegato A dei presenti criteri applicativi) in marca da bollo nei casi previsti dal D.P.R. n. 642/1972 ed essere complete della documentazione richiesta.

Le domande devono essere presentate alla struttura dirigenziale competente in materia di foreste (attualmente Direzione foreste e infrastrutture), per l'anno 2010 entro il 45° giorno dall'approvazione, da parte della Giunta Regionale, dei presenti criteri applicativi, per gli anni successivi nel periodo compreso fra il 1 aprile ed il 31 maggio. Le domande pervenute oltre le scadenze indicate non saranno prese in considerazione.

Le domande possono essere inoltrate alla struttura competente a mezzo di raccomandata postale, posta prioritaria, a mano o tramite corriere. Nei primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; negli altri due casi si considera la data di ricezione della domanda.

Le domande possono anche essere presentate in forma congiunta da più richiedenti in possesso dei requisiti, qualora la tipologia dell'iniziativa richiesta lo giustifichi oppure per raggiungere la superficie minima di cui paragrafo 5.2. In tale caso nella domanda, firmata da tutti i richiedenti, deve essere indicato tra essi il soggetto delegato per le successive comunicazioni e per la liquidazione del contributo.

I requisiti per l'accesso ai benefici, necessari alla formazione della graduatoria, devono essere in possesso del richiedente al momento della presentazione della domanda.

Il soggetto richiedente è tenuto, quindi, a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare se intende fornire la propria prestazione di lavoro per la realizzazione del progetto.

7.1.1 Documentazione da presentare

La domanda di adesione al regime di aiuti, compilata in ogni sua parte, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- copia dell'atto attestante la titolarità del diritto reale ovvero dichiarazione del proprietario o del titolare del diritto reale attestante l'esistenza di un diritto personale di godimento in capo al soggetto richiedente;
- con l'esclusione degli interventi di cui alle c, f, del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi, visura e planimetria catastale delle zone interessate dagli interventi in scala 1:1.000 o 1:2.000;
- per gli interventi di cui alla lettera c), f), paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi, una relazione tecnico descrittiva dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo contenente l'illustrazione dettagliata dell'intervento e il preventivo di spesa per singola voce e l'indicazione dei soggetti di cui si prevede la partecipazione a interventi formativi e/o i destinatari delle altre iniziative;
- per gli interventi di cui alla lettera d), e), k), l), m), paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi, studio di fattibilità dell'opera per la quale si richiede il contributo, redatta da un tecnico abilitato; la relazione deve contenere: descrizione del contesto e dell'intervento proposto, motivazione per la sua realizzazione con particolare riferimento alle finalità della l.r. 3/2010, stima delle opere previste e dei relativi costi.

Per l'anno 2010 potranno essere presentati, a corredo della domanda, anche eventuali progetti già redatti e copia delle eventuali autorizzazioni o concessioni già rilasciate dagli enti competenti;

- per gli interventi di cui alla lettera g), paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi, una relazione estimativa redatta da un tecnico abilitato contenente: l'elenco dei mappali con relativa planimetria catastale per i quali si prevede l'acquisto, descrizione del popolamento forestale, esplicitazione delle finalità dell'iniziativa con particolare riferimento alla sua valenza naturalistica e alle conseguenti azioni di protezione proposte e stima dei terreni da acquistare; alla domanda dovrà inoltre essere allegato un contratto preliminare di vendita attestante il prezzo per metro quadrato dell'area oggetto d'intervento nonché il prezzo complessivo e l'assunzione dell'obbligo da parte del promissario acquirente di destinare integralmente l'area a zona di protezione naturale.

7.2 Inizio del procedimento

Il procedimento ha inizio dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di presentazione delle domande di cui al punto 7.1.

7.3 Verifica della ricevibilità

Entro 15 giorni dall'inizio del procedimento il responsabile dell'istruttoria effettua una prima analisi delle domande al fine di verificarne la "ricevibilità" in relazione ai seguenti parametri:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
- presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- completezza della domanda.

Nel caso in cui anche una sola delle condizioni di ricevibilità sopra elencate non sia rispettata, la struttura competente considera la domanda irricevibile e ne dà comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7.4 Istruttoria

Lo scopo della fase istruttoria consta:

- nella verifica della conformità degli interventi e delle iniziative oggetto delle domande rispetto alle finalità e ai contenuti della l.r. 3/2010 e dei presenti criteri applicativi;
- nella determinazione dell'ammissibilità e della congruità delle spese previste.

L'assenza della documentazione e delle informazioni ritenute obbligatorie comporta il rigetto della domanda.

Nel corso dell'istruttoria può presentarsi la necessità di richiedere la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria; in questi casi la struttura competente invia al richiedente un'unica richiesta di integrazioni da produrre da parte del potenziale beneficiario inderogabilmente entro

15 giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora le integrazioni richieste non pervengano entro tale termine la domanda viene rigettata.

L'istruttoria delle domande prevede, laddove necessario, l'effettuazione dei sopralluoghi del caso; il beneficiario è tenuto ad accettare i suddetti controlli agevolandone lo svolgimento.

L'esame della pratica si conclude con un giudizio della commissione tecnica sull'ammissibilità dell'iniziativa, il quale va riportato su un verbale che contiene di norma i seguenti elementi:

- i dati sintetici relativi al richiedente;
- la descrizione sintetica degli interventi previsti;
- la valutazione tecnico – economica dell'intervento;
- la compatibilità con gli indirizzi regionali, nazionali e comunitari;
- la descrizione degli interventi ammissibili con relativa spesa ammissibile;
- l'importo complessivo della spesa ammissibile a contributo, il contributo concesso espresso in percentuale sulla spesa ammissibile ed in valore assoluto;
- le priorità, preferenze e precedenza;
- giudizio conclusivo con eventuali prescrizioni e vincoli.

7.4.1 Fasi dell'Istruttoria

In considerazione della diversa natura degli interventi le domande presentate sono istruite secondo due differenti procedure che determineranno la formazione di due distinte graduatorie delle iniziative ammissibili a contributo. I potenziali beneficiari collocati in posizione utile sono individuati sulla base delle graduatorie e in relazione alla disponibilità finanziaria prevista.

Non si darà corso all'approvazione della concessione del contributo per le iniziative non finanziabili per insufficienza di fondi; tuttavia, a fronte di una maggiore disponibilità di fondi nel corso dell'anno finanziario di competenza potranno essere approvate ulteriori domande secondo l'ordine di posizione delle graduatorie di cui al paragrafo 8.

1) Per gli interventi di cui alle lettere a), b), h), i), j) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi l'istruttoria è riconducibile alle seguenti fasi:

a) Aree boscate di superficie inferiore a 5 ettari:

- trasmissione delle singole domande con relativa documentazione alla stazione forestale competente per giurisdizione. Nel caso in cui la domanda interessi il territorio di più stazioni forestali la domanda è inviata alla stazione nella quale ricade la superficie maggiore;
- effettuazione da parte del personale della stazione forestale delle operazioni di martellata, misurazione e stima delle piante da abbattere;
- stima dei costi, da parte del personale forestale, sulla base dei parametri di cui all'allegato B dei presenti criteri applicativi;
- invio alla struttura competente da parte della stazione forestale, degli atti delle operazioni eseguite entro 70 giorni dall'inizio del procedimento.

b) Aree boscate di superficie superiore a 5 ha:

- entro 20 giorni dall'inizio del procedimento la struttura competente comunica al richiedente l'ammissione alla successiva fase istruttoria della richiesta di contributo richiedendo, a tal fine, la presentazione di un piano di miglioramento boschivo redatto da un tecnico abilitato. Il piano deve contenere:
 - la relazione tecnico-descrittiva del popolamento oggetto della richiesta di contributo;
 - l'indicazione e la motivazione dei lavori da realizzare, con particolare riferimento alle finalità della l.r. 3/2010;
 - l'eventuale suddivisione in lotti degli interventi;
 - la quantificazione e la stima dei costi e dei tempi previsti per l'effettuazione dei lavori;
 - ogni altro elemento utile ai fini della valutazione della richiesta.
- Nel caso in cui gli interventi di carattere colturale oggetto della domanda siano subordinati, sulla base delle indicazioni contenute nei piani di miglioramento boschivo, alla realizzazione di interventi di cui alle lettere d), e), l) del paragrafo 5.2, tali opere possono essere comprese nella domanda se il loro costo complessivo non è superiore a 50.000 €. Nel caso in cui la spesa prevista sia superiore a 50.000 € deve essere presentata apposita domanda secondo le procedure previste per gli interventi indicati alle lettere d), e) del paragrafo 5.2. La domanda per l'esecuzione degli interventi colturali non può essere ammessa prima della realizzazione delle opere di cui sopra.
- Il richiedente deve presentare il piano di miglioramento boschivo entro 70 giorni dalla ricezione della comunicazione della struttura competente.

Entro 100 giorni dall'inizio del procedimento la struttura competente, con apposito provvedimento dirigenziale e su proposta della Commissione tecnica, provvede a:

- definire gli interventi e le spese ammissibili a contributo;
- approvare la graduatoria degli interventi ammissibili secondo le priorità di cui al paragrafo 8;
- approvare la concessione del contributo sulla base della graduatoria e delle disponibilità finanziarie;
- definire i tempi massimi per l'esecuzione degli interventi;
- per gli interventi ammissibili a contributo la struttura competente provvede, avvalendosi della collaborazione della stazione forestale, a redigere un verbale di prescrizione lavori nel quale sono esplicitate le modalità operative per la corretta esecuzione degli interventi.

Entro 15 giorni dall'approvazione del provvedimento la struttura competente comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.

- 2) Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e), f), g), k), l), m) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi l'istruttoria è riconducibile alle seguenti fasi:
 - a) valutazione dell'ammissibilità degli interventi oggetto delle domande presentate da parte della Commissione tecnica;
 - b) stesura di una graduatoria provvisoria da parte della Commissione tecnica;
 - c) entro 120 giorni dall'inizio del procedimento la struttura competente, con apposito provvedimento dirigenziale e su proposta della commissione tecnica, provvede a:
 - definire gli interventi e le spese ammissibili a contributo;

- approvare la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo secondo le priorità di cui al paragrafo 8;
- approvare la concessione del contributo sulla base della graduatoria e delle disponibilità finanziarie delle eventuali domande per gli interventi di cui alle lettere c), f), g) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi;
- definire i tempi massimi per la realizzazione degli interventi di cui al punto precedente;
- approvare, per il solo anno 2010, la concessione del contributo per gli interventi di cui alle lettere d), e), k), l), m), paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi, per i quali sia stata presentata in fase di domanda una progettazione esecutiva completa delle autorizzazioni necessarie;
- definire i tempi massimi per la presentazione delle successive fasi di progettazione delle opere di cui alle lettere d), e), k), l), m) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi;

d) entro 15 giorni dall'approvazione del provvedimento la struttura competente comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria; inoltre per i richiedenti collocati in posizione utile rispetto alle disponibilità finanziarie richiede la presentazione del progetto preliminare che dovrà avvenire entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione;

e) la struttura competente entro 30 giorni dal ricevimento del progetto preliminare comunica al richiedente, previo parere favorevole della Commissione tecnica, l'approvazione del progetto preliminare e richiede la successiva presentazione del progetto definitivo che dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;

f) la struttura competente entro 30 giorni dal ricevimento del progetto definitivo comunica al richiedente, previo parere favorevole della Commissione tecnica, l'approvazione del progetto definitivo e richiede la successiva presentazione del progetto esecutivo completo di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'intervento. Il progetto deve essere presentato entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della struttura competente;

g) la struttura competente entro 30 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo approva con apposito provvedimento, previo parere favorevole della Commissione tecnica, la concessione del contributo e i tempi massimi per la realizzazione degli interventi;

h) entro 15 giorni dall'approvazione del provvedimento di cui alla lettera g) la struttura competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente.

3) Per gli interventi di cui alle lettere e), l) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi, con l'atto d'approvazione della graduatoria può essere stabilita la presentazione del solo livello di progettazione esecutiva completa delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'intervento, senza necessità di redigere i progetti preliminari e definitivi. In tal caso il provvedimento dirigenziale stabilisce anche i termini per la presentazione del progetto.

Nel caso in cui la Commissione tecnica ritenga non approvabili, per carenze di carattere tecnico, i singoli livelli di progettazione, la struttura competente ne dà comunicazione al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento del progetto in questione stabilendo un nuovo termine per la presentazione del progetto corretto.

In caso di mancato rispetto dei termini fissati per la presentazione dei singoli livelli di progettazione, l'intervento sarà dichiarato non ammissibile e conseguentemente si darà corso alla domanda successiva in ordine di graduatoria. Possono essere concesse proroghe dei tempi di

consegna previa motivata richiesta per problemi di carattere tecnico e/o amministrativo che sono valutati dalla Commissione tecnica.

7.4.2 Compiti del responsabile dell'istruttoria

Il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il più efficace e rapido svolgimento degli adempimenti istruttori. In particolare, il responsabile dell'istruttoria:

- a) provvede alla verifica della documentazione relativa al procedimento e alla predisposizione degli atti richiesti;
- b) richiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni o domande erranee o incomplete;
- c) provvede alla verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'adozione del provvedimento;
- d) provvede all'acquisizione d'ufficio di documenti relativi al procedimento già in possesso dell'Amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione;
- e) provvede all'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a stati, fatti o qualità non attestati in documenti acquisibili ai sensi della lettera d) del presente articolo;
- f) cura gli adempimenti relativi al rilascio, nel corso del procedimento, di copie di atti e documenti;
- g) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- h) verifica che i prezzi contenuti nei progetti da finanziare siano compatibili con quelli dell'elenco prezzi regionale in vigore, di cui all'articolo 42 della l.r. 12/1996, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) verifica la congruità dei nuovi prezzi proposti dal beneficiario del contributo, non contemplati dall'elenco prezzi regionale;
- j) sovrintende, per quanto riguarda gli interventi finanziati, i controlli "a tavolino" e "in loco" con le modalità di cui al paragrafo 16 dei presenti criteri applicativi;
- l) propone al responsabile del procedimento l'adozione di atti di sua competenza, controfirmando le relative proposte e attestando il completamento dell'istruttoria.

7.5 Riepilogo delle fasi del procedimento

Le tabelle che seguono riportano, in estrema sintesi, le principali fasi del procedimento per gli interventi indicati al paragrafo 7.4.1 dei presenti criteri applicativi.

Interventi di cui alle lettere a), b), h), i), j) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi

Presentazione della domanda e della documentazione	Fatta nei termini previsti al punto 7.1 dei presenti criteri applicativi
Inizio del procedimento	Decorre il giorno successivo alla data di scadenza di presentazione delle domande
Verifica di ricevibilità	Entro 15 gg dall'inizio del procedimento
Istruttoria e approvazione delle graduatorie	Approvazione della graduatoria da parte della struttura competente entro 100 giorni dall'inizio del procedimento
Comunicazione esito graduatoria	Comunicazione entro 15 gg dall'approvazione delle graduatorie dell'esito dell'istruttoria

Interventi di cui alle lettere d), e), k), l), m) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi

Presentazione della domanda e della documentazione	Fatta nei termini previsti al punto 7.1 dei presenti criteri applicativi
Inizio del procedimento	Decorre il giorno successivo alla data di scadenza di presentazione delle domande
Verifica di ricevibilità	Entro 15 gg dall'inizio del procedimento
Approvazione graduatorie	Entro 120 gg dall'inizio del procedimento
Comunicazione esito graduatoria e richiesta progetto preliminare	Comunicazione entro 15 gg dall'approvazione delle graduatorie dell'esito dell'istruttoria
Presentazione progetto preliminare alla struttura competente	Entro 90 gg dal richiesta di presentazione
Approvazione progetto preliminare e richiesta progetto definitivo	Entro 30 gg dal ricevimento del progetto preliminare
Presentazione progetto definitivo alla struttura competente	Entro 90 gg dal richiesta di presentazione
Approvazione progetto definitivo e richiesta progetto esecutivo	Entro 30 gg dal ricevimento del progetto definitivo
Approvazione progetto esecutivo e concessione del contributo	Entro 30 gg dal ricevimento del progetto esecutivo
Comunicazione concessione del contributo al beneficiario	Comunicazione entro 15 gg dalla concessione del contributo

Interventi di cui alle lettere c), f), g), del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi

Presentazione della domanda e della documentazione	Fatta nei termini previsti al punto 7.1 dei presenti criteri applicativi
Inizio del procedimento	Decorre il giorno successivo alla data di scadenza di presentazione delle domande
Verifica di ricevibilità	Entro 15 gg dall'inizio del procedimento
Approvazione delle graduatorie	Approvazione della graduatoria da parte della struttura competente entro 120 giorni dall'inizio del procedimento
Comunicazione esito graduatoria	Comunicazione entro 15 gg dall'approvazione delle graduatorie dell'esito dell'istruttoria

8 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Al fine di garantire trasparenza e imparzialità all'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 19/2007, sono stabiliti i presenti criteri di selezione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie.

- a) Per gli interventi di cui alle lettere a), b), h), i), j) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi verrà redatta una graduatoria secondo le priorità sottoelencate in ordine decrescente:
- 1) interventi volti a mitigare gli effetti provocati dall'inquinamento atmosferico, da animali, da tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili, ivi comprese la pianificazione, progettazione e direzione lavori dei predetti interventi (lettera i);
 - 2) interventi di prevenzione, eradicazione e trattamento delle fitopatie (lettera h);

- 3) interventi per compensare la perdita di alberi e per le spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto per ordine della struttura competente ai fini della lotta contro la malattia o i parassiti o distrutto da animali, ivi comprese la pianificazione, progettazione e direzione lavori dei predetti interventi (lettera j);
- 4) tagli, cure colturali, potature, sfolli, diradamenti, impianti, ivi comprese le spese tecniche di progettazione e direzione lavori dei predetti interventi (lettera a);
- 5) interventi di imboscamento, ad esclusione degli imboscamenti con specie coltivate a breve termine, diretti all'aumento della copertura forestale, in particolar modo quando si tratti di interventi volti ad ovviare a problematiche di dissesto superficiale e di erosione, alla promozione della biodiversità, alla creazione di aree boschive per fini ricreativi liberamente accessibili al pubblico e alla promozione della funzione protettiva delle foreste (lettera b).

All'interno di ogni tipologia d'intervento verrà definita la priorità sulla base dei seguenti punteggi:

- | | |
|--|-----------|
| a) foreste con funzione di protezione diretta così come individuate nella carta delle foreste di protezione diretta della Valle d'Aosta | 10 PUNTI; |
| b) livello di rischio incendio delle foreste oggetto di contributo così come definito dal piano di antincendio boschivo della Valle d'Aosta: | |
| • alto | 10 PUNTI |
| • medio | 5 PUNTI |
| • basso | 0 PUNTI |
| c) dimensione delle superfici degli interventi oggetto di contributo: | |
| • più di 5 ettari | 10 PUNTI |
| • da 1 a 5 ettari | 5 PUNTI |
| • da 0,25 a 0,99 ettari | 0 PUNTI |
| d) condizioni del popolamento: | |
| • con stabilità e/o stato fitosanitario critici | 10 PUNTI |
| • con stabilità e/o stato fitosanitario mediocri | 5 PUNTI |
| • con stabilità e/o stato fitosanitario buone | 0 PUNTI |

- b) Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e), f), g), k), l), m) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi verrà redatta una graduatoria secondo le priorità sottoelencate in ordine decrescente:

- 1) Interventi finalizzati alla formazione di titolari di diritti reali o personali di godimento di aree boschive e addetti forestali per i servizi di consulenza forniti da terzi (lettera c);
- 2) realizzazione di materiale e iniziative di informazione e divulgazione inerenti alle foreste, purché non contenenti riferimenti a prodotti o produttori determinati, né promozione di prodotti regionali o statali (lettera f);
- 3) ripristino e manutenzione di sentieri, di elementi caratteristici del paesaggio e di habitat naturali per gli animali (lettera e);
- 4) realizzazione di ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate (lettera l);
- 5) costruzione, sistemazione e ripristino di serbatoi d'acqua, invasi, canalizzazioni e impianti idraulici loro annessi, infrastrutture per la lotta aerea agli incendi boschivi (lettera m);

- 6) costruzione, sistemazione e ripristino di viabilità forestale con funzioni antincendio (lettera k);
- 7) costruzione, miglioramento e manutenzione di strade forestali e di altre infrastrutture dirette a garantire la multifunzionalità delle foreste con particolare riguardo all'accesso gratuito del pubblico alle foreste e alle infrastrutture per fini ricreativi (lettera d);
- 8) acquisto di superfici forestali destinate o da destinare, nell'ambito di un obbligo statutario o contrattuale, integralmente a zone di protezione naturale (lettera g).

All'interno di ogni tipologia d'intervento verrà definita la priorità secondo i seguenti criteri:

- a) per le opere e le infrastrutture con funzione antincendio boschivo il livello di rischio di incendio boschivo delle foreste servite così come definito dal piano di antincendio boschivo della Valle d'Aosta:
 - alto 10 PUNTI
 - medio 0 PUNTI
- b) Interventi tecnicamente ed operativamente interferenti in maniera evidente con altri lavori in corso, la cui realizzazione in contemporanea consente di realizzare significative economie di spesa per la pubblica amministrazione che eroga i contributi: 10 PUNTI
Altri interventi 0 PUNTI
- c) Interventi ritenuti ammissibili negli anni precedenti ma il cui contributo non è stato approvato per mancanza di fondi 10 PUNTI
Altri interventi 0 PUNTI

Per l'anno 2010 nella formazione della graduatoria annuale saranno considerati prioritari rispetto agli altri interventi quelli "cantierabili" vale a dire quelli relativi a opere per le quali è già stata redatta la progettazione e sono già state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie.

In caso di eventuale parità di posizione nella graduatoria si darà priorità agli interventi la cui spesa ammessa è minore.

9 DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO

La spesa ammissibile a contributo è determinata secondo i seguenti criteri:

- 1) Per gli interventi di cui alle lettere a), b), h), i), j) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi la spesa ammissibile a contributo è determinata sulla base dei parametri indicati nell'Allegato B.
- 2) Per gli interventi di cui alle lettere d), e), k), l), m) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi la spesa ammissibile a contributo è determinata sulla base dei progetti esecutivi presentati secondo le seguenti modalità:
 - a) stralciando dal computo metrico estimativo le voci di spesa relative a opere o categorie d'opere non finanziabili ai sensi dei presenti criteri applicativi;
 - b) esaminando e, se il caso, operando una revisione del computo metrico estimativo, redatto in conformità all'elenco prezzi regionale per l'esecuzione delle opere pubbliche;
 - c) applicando, nel caso di prezzi non contenuti nell'elenco regionale o ritenuti non congrui dalla Commissione tecnica, i prezzi fissati dalla commissione stessa.
- 3) Per le iniziative di cui alle lettere c), f), g) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi la spesa ammissibile a contributo è determinata sulla base dei preventivi e

della relazione estimativa presentati. Per la valutazione della congruità della spesa prevista si fa riferimento ai valori di mercato.

- 4) Nel caso di lavori od opere eseguite direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori nell'ambito dell'attività aziendale le spese ammesse sono determinate nel modo seguente:
 - a) per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere a), b), h), i), j) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi sulla base dei parametri indicati nell'Allegato B;
 - b) per gli altri interventi si fa riferimento al prezzario regionale di cui all'art. 42 della l.r. 12/1996 e successive modificazioni. Per particolari lavorazioni, non ricomprese nei prezzari di riferimento, è ammessa la loro valutazione sulla base del tempo effettivamente impiegato e delle tariffe orarie che tengono conto dei costi medi della manodopera nel settore. A tali valori così determinati sarà applicata una riduzione pari al 15%.

In sede di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammessa a contributo, le prestazioni di manodopera e di macchinari aziendali devono essere distinte dagli altri lavori affidati ad altre imprese, che sono invece oggetto di contabilità e fatturazione separata.

La mancata distinzione o la mancata dichiarazione che individua, in origine, le categorie d'opera dei lavori che il richiedente intende realizzare per proprio conto e con i propri mezzi, preclude il diritto di beneficiare dell'agevolazione prevista per detti lavori.

Oltre all'importo delle opere compongono la spesa ammessa anche le seguenti voci:

- a) eventuali spese per imprevisti che, per essere liquidate, devono essere debitamente giustificate e contabilizzate all'atto della richiesta di liquidazione dell'aiuto, nella misura massima del 5%;
- b) importo dei costi inerenti agli oneri di progettazione, direzione lavori, redazione dei piani di sicurezza dei lavori, ove previsti dalla vigente normativa, perizie geologiche, studi di impatto ambientale e eventuali altri oneri derivanti dall'adeguamento del progetto a sopravvenute modificazioni di legge, nei limiti stabiliti dal seguente comma 4;
- c) spese per l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, nel limite stabilito dal seguente paragrafo, e spese per la pubblicazione del bando;
- d) l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi che risultino effettivamente e definitivamente sostenuti dal soggetto beneficiario del contributo.

I massimali relativi agli oneri delle prestazioni professionali sono desunti dal tariffario in vigore al momento della determinazione della spesa ammissibile a contributo, sentiti gli Ordini professionali e i competenti uffici dell'Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai fini della corretta applicazione delle classifiche tabellari dei lavori.

Le eventuali spese per lo svolgimento delle gare d'appalto sono valutate dalla Commissione tecnica.

Secondo il tipo d'iniziativa proposta, la spesa ammissibile non potrà in ogni caso essere superiore ai massimali stabiliti al paragrafo 5.2.

10 CONTENUTI MINIMI PROGETTUALI

Il progetto per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere d), e), k), l), m) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi deve essere redatto secondo quanto disposto dalla l.r. 12/1996 in modo da illustrare le finalità dell'intervento, la sua rilevanza ambientale, economica, le sue caratteristiche tecniche, di costo e di cantierabilità e assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione. Inoltre, il progetto deve essere

coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione vigenti, in particolare, Piani Regolatori Generali Comunali, Piani Urbanistici di Dettaglio e Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta.

11 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

11.1 Tempi di realizzazione

Il beneficiario, non appena individuata l'impresa incaricata dell'esecuzione degli interventi, e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, ne dà comunicazione alla struttura competente trasmettendo, laddove previsto, copia del contratto e copia dell'iscrizione alla Camera delle Imprese e delle Professioni dell'impresa in questione. Il beneficiario nella comunicazione sopra indicata deve inoltre precisare le modalità di aggiudicazione dei lavori, il numero di ditte invitate o che hanno presentato offerte.

Il richiedente è tenuto a comunicare alla struttura competente l'inizio degli interventi entro 30 giorni dalla data d'inizio indicando, per i lavori di cui alle lettere d), k), l), m) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi il nominativo e il recapito del tecnico incaricato della direzione lavori.

Le iniziative approvate devono essere avviate, realizzate e ultimate nel rispetto dei termini stabiliti dal provvedimento dirigenziale di concessione del contributo.

Per cause di forza maggiore o per particolari impedimenti, il beneficiario ha facoltà di richiedere per iscritto, al dirigente della struttura competente, una proroga dei termini di cui sopra.

La mancata osservanza dei termini stabiliti può essere causa di revoca del contributo.

11.2 Modalità di realizzazione

Le iniziative oggetto di contributo devono essere realizzate conformemente alla documentazione progettuale approvata dalla struttura competente e/o al verbale di prescrizione dei lavori; in ogni caso gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni impartite dalla struttura competente.

Per tutta la durata di esecuzione delle opere, il beneficiario del contributo è tenuto:

- a) ad osservare le norme dei presenti criteri applicativi;
- b) ad accettare il controllo della struttura competente in merito all'attuazione degli interventi e sull'utilizzo dei contributi erogati;
- c) a conservare presso la propria sede e/o il proprio cantiere i seguenti documenti:
 - documentazione progettuale completa di relazione tecnica, capitolato, computo metrico estimativo, contratto d'appalto e qualsiasi altro documento tecnico-amministrativo inerente i lavori affidati alla ditta aggiudicataria, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla prevenzione degli incidenti;
 - la documentazione autorizzativa necessaria alla realizzazione degli interventi, acquisita sia precedentemente che, eventualmente, durante l'istruttoria dei progetti ed in corso d'opera;
 - stati d'avanzamento dei lavori;
 - tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alle spese sostenute, ai pagamenti effettuati e al finanziamento ottenuto;
- d) a mettere a disposizione dei competenti organi di controllo tutti i documenti inerenti alla pratica di contributo e tutti i documenti amministrativi di cantiere, ancorché non espressamente richiesti o allegati a detta pratica di finanziamento.

12 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

12.1 Domanda di liquidazione del contributo

In seguito all'esecuzione parziale o totale delle iniziative ammesse a contributo, il beneficiario presenta alla struttura competente apposita richiesta per l'erogazione del contributo in acconto oppure a saldo. La documentazione da presentare è strettamente correlata alla tipologia degli interventi eseguiti.

- 1) Per gli interventi di cui alle lettere a), b), h), i) j) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi il beneficiario presenta alla struttura competente l'apposita domanda redatta sulla base del facsimile di cui all'Allegato C completa, laddove necessario, dei giustificativi di spesa quietanzate. Nel caso di affido dei lavori ad un'impresa deve essere presentato anche il documento unico di regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria e la contabilità dei lavori realizzati.
- 2) Per gli interventi di cui alle lettere d), k), l), m) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi il beneficiario deve presentare alla struttura competente la seguente documentazione:
 - Contabilità dei lavori, completa di libretto delle misure, disegni di contabilità, sommario del registro di contabilità, registro di contabilità e stato d'avanzamento dei lavori;
 - Certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori;
 - Verbale di deliberazione degli organi direttivi per i consorzi di miglioramento fondiario e per le consorzierie con il quale sono approvati l'esecuzione dei lavori, gli stati d'avanzamento, lo stato finale e i relativi importi;
 - Documento unico di regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria;
 - Copia conforme delle fatture quietanzate e dei relativi documenti che ne dimostrano il pagamento;
 - Certificato di pagamento;
 - Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa (fatture) con gli estremi dei pagamenti effettuati (quietanze);
 - Copia di eventuali varianti in corso d'opera autorizzate ai sensi di legge.
 - Verbale di ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui gli interventi siano realizzati direttamente dal beneficiario, deve essere trasmessa alla struttura competente una richiesta di erogazione del contributo corredata, ove necessario, da un computo metrico estimativo.

- 3) Per gli interventi di cui alle lettere c), f), g), del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi il beneficiario presenta alla struttura competente copia conforme delle fatture quietanzate e dei relativi documenti che ne dimostrino il pagamento nonché la documentazione attestante la realizzazione delle iniziative.

Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono comunque essere tenuti a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti ed i controlli previsti.

12.2 Modalità di pagamento da parte del beneficiario

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti ad un progetto approvato, deve utilizzare le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale

documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

- b) Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è richiesta copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

In nessun caso può essere ammesso il pagamento in contanti. Per gli importi di spesa che non superino i 500 euro, tasse incluse, per ogni fattura, ricevuta o scontrino parlante, la liberatoria debitamente firmata e il timbro "pagato" o formule equivalenti apposte sulle fatture, rilasciati dal creditore, oppure l'autocertificazione del beneficiario del contributo, possono sostituire la quietanza rilasciata dagli istituti.

Nella fase di controllo delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale, è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente regime di aiuto.

12.3 Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo sarà effettuata secondo le seguenti procedure:

- 1) Per gli interventi di cui alle lettere a), b), h), i) j) di cui al paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi la Commissione tecnica verifica la regolarità della documentazione ricevuta e la trasmette alla stazione forestale competente per giurisdizione che, insieme al beneficiario, provvede alla verifica dei lavori eseguiti redigendo apposito verbale. Tale atto viene quindi inviato alla struttura competente che provvede, in caso positivo, alla liquidazione del contributo. La liquidazione del contributo deve avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione, da parte del beneficiario, della relativa domanda.
- 2) Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e), f), g), k), l), m) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi la commissione tecnica, ricevuta la documentazione presentata dal beneficiario, ne verifica la regolarità, anche mediante l'effettuazione di un sopralluogo, e

propone, in caso di esito positivo, la liquidazione delle somme spettanti. La liquidazione del contributo deve avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione, da parte del beneficiario, della relativa domanda.

Il contributo può essere erogato sulla base di stati di avanzamento dei lavori, nel numero massimo di quattro, se l'importo dei lavori è superiore a centomila euro, due se l'importo è inferiore a tale limite.

L'importo degli stati d'avanzamento dei lavori, spese accessorie incluse, non può superare l'80% dell'importo ammesso.

Le spese tecniche possono essere liquidate, dietro presentazione di fattura, in proporzione alle opere realizzate. Per gli interventi di cui alle lettere d), e), k), l), m) di cui al paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi le spese progettuali possono essere liquidate all'inizio dei lavori previa presentazione della relativa fattura quietanzata. Non sono ammissibili spese tecniche relative ad opere non realizzate.

La struttura competente si riserva, tuttavia, la facoltà di recuperare le somme destinate alla progettazione di lavori non eseguiti, anche operando conguagli con i contributi ammessi successivamente per la medesima iniziativa.

Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e), f), g), k), l), m) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi, al fine di ottenere la liquidazione del contributo, in acconto o a saldo, relativo ai lavori eseguiti direttamente dal beneficiario o dai propri collaboratori, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) la lista delle prestazioni volontarie della manodopera aziendale e dei mezzi d'opera per le opere eventualmente computate "a tempo";
- b) la contabilità dei lavori da valutarsi "a misura" corredata dai eventuali disegni quotati; gli eventuali disegni di contabilità di quanto eseguito;
- c) il certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato.

13 CASI PARTICOLARI

13.1 Varianti in corso d'opera

Nel corso della realizzazione degli interventi possono essere autorizzate varianti purché coerenti con gli obiettivi della l.r. 3/2010 e comunque nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti nel provvedimento dirigenziale di approvazione del contributo.

La richiesta di autorizzazione delle varianti deve essere preventivamente presentata alla struttura competente e dalla stessa autorizzate prima della loro realizzazione.

Se le varianti autorizzate comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se al contrario comportano un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario.

Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa (non più del 10% del totale della spesa ammessa), fermo restando il non superamento del contributo concesso in sede d'istruttoria; tali modifiche devono comunque essere comunicate alla struttura competente.

Qualora le varianti al progetto abbiano rilevanza ai fini urbanistici e ambientali queste devono essere inoltrate complete delle nuove autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. Qualora ciò non avvenga può essere revocata la concessione del contributo.

Con l'approvazione delle varianti possono anche essere autorizzati i nuovi termini per la realizzazione degli interventi.

13.2 Proroghe dei tempi

I soggetti beneficiari, in caso di motivata necessità, possono inoltrare alla struttura competente domanda di proroga dei termini di ultimazione dei lavori oggetto di contributo. Nella richiesta di proroga devono essere specificate le motivazioni e deve essere indicata la nuova data proposta per l'ultimazione degli interventi.

La struttura competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, comunica al beneficiario l'accoglimento o il diniego della richiesta di proroga. Per ogni singolo intervento può essere autorizzata una sola proroga.

13.3 Rinuncia totale o parziale del contributo concesso

Il beneficiario può richiedere di rinunciare al contributo, totalmente o parzialmente, in caso di interventi già iniziati. La rinuncia da parte del beneficiario comporta:

- nel caso non sia stato ancora approvato il contributo, con provvedimento dirigenziale, l'esclusione dalla graduatoria di assegnazione dello stesso;
- nel caso sia successiva alla comunicazione dell'approvazione del contributo, salvo causa di forza maggiore, l'esclusione dalla possibilità di presentare domanda per la stessa tipologia di intervento nei tre anni successivi a quello in cui viene effettuata la rinuncia. In ogni caso la struttura competente provvede all'attivazione della procedura di restituzione degli eventuali contributi già erogati. Per gli interventi di cui alle lettere a), b), h), i) j) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi, salvo causa di forza maggiore, il rinunciatario deve rimborsare all'amministrazione regionale le spese sostenute per le operazioni di "martellata" che saranno quantificate dalla Commissione tecnica caso per caso.

13.4 Parziale esecuzione dell'intervento

Nel caso in cui entro il termine assegnato l'intervento sia stato solo parzialmente eseguito, si rende necessaria la valutazione del grado di realizzazione dello stesso, al fine di verificare la funzionalità di quanto realizzato.

Si possono verificare due situazioni:

- la parte dell'intervento realizzato non è funzionale, ovvero non consegue gli obiettivi fondamentali dell'iniziativa che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della domanda e/o della sua posizione in graduatoria. Ciò comporta la revoca della concessione del contributo, la restituzione di eventuali somme già erogate e l'esclusione dalla possibilità di presentare domanda per la stessa tipologia di aiuto nei tre anni successivi dal provvedimento di revoca. Per gli interventi di cui alle lettere a), b), h), i) j) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi il beneficiario deve rimborsare anche le spese sostenute per le operazioni di "martellata" che saranno quantificate dalla commissione tecnica caso per caso;
- la parte dell'intervento realizzato è comunque funzionale, ovvero consegue gli obiettivi fondamentali dell'iniziativa che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della domanda e/o della sua posizione in graduatoria. La struttura competente, acquisita la documentazione relativa alle spese sostenute, provvede alla liquidazione, secondo le procedure previste dal paragrafo 12.3 dei presenti criteri applicativi, del contributo finale rideterminato in funzione delle iniziative eseguite.

13.5 Procedura in caso di decesso del titolare di domanda di contributo

In caso di decesso del beneficiario del contributo l'eventuale subentro degli eredi è regolato dalle disposizioni indicate di seguito, previa apposito provvedimento dirigenziale.

- a) Opere già ultimate:
la liquidazione del contributo viene effettuata a favore degli eredi previa verifica dell'inserimento del corrispondente importo nella successione e dell'impegno degli stessi a rispettare i vincoli previsti.
- b) Opere non ancora eseguite:
la liquidazione a favore degli eredi del contributo già approvato viene effettuata previa verifica che il contributo sia inserito in successione "sub-condizione" e che gli eredi si impegnino ad effettuare le opere e a rispettare i vincoli previsti.
- c) Opere parzialmente eseguite ed acconto già liquidato:
il saldo sarà liquidato ad avvenuta ultimazione dei lavori a favore degli eredi previa verifica che il contributo sia inserito in successione "sub-condizione" e che gli eredi si impegnino a rispettare i vincoli previsti.
- d) Opere parzialmente eseguite ed acconto non ancora liquidato:
l'acconto sarà liquidato agli eredi che si impegnino a completare le opere e a rispettare i vincoli previsti previo inserimento in successione; per il saldo vale quanto descritto nella precedente lettera c).

14 DIVIETI, VINCOLI E OBBLIGHI

14.1 Divieto di cumulo

Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altri finanziamenti erogati per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici.

14.2 Vincolo di destinazione e di alienazione

I beni che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla l.r. 3/2010 non possono essere distolti senza giusta causa dall'impiego e dalla destinazione prevista. In particolare il vincolo di cui sopra si applica per un periodo di 15 anni per i beni immobili ovvero 5 anni per impianti ed attrezzature mobili.

Per periodo di divieto di cambio di destinazione di un bene, o porzione di esso, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il soggetto beneficiario non può distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene stesso, realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

La Giunta regionale, a richiesta del beneficiario e previo parere favorevole del dirigente della struttura competente, può autorizzare con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui sopra il mutamento della destinazione o dell'uso dichiarati, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi.

14.3 Obbligo di manutenzione delle opere oggetto di contributo

All'atto della presentazione della domanda i beneficiari devono impegnarsi a garantire una corretta gestione dei beni oggetto di finanziamento e una loro adeguata manutenzione ordinaria, per un periodo minimo di 15 anni per i beni immobili e 5 anni per i beni mobili.

Nel caso in cui dai controlli effettuati si rilevasse un mancato rispetto di tale impegno la struttura competente provvede a dare disposizioni al beneficiario affinché vi ponga rimedio fissando i tempi per l'esecuzione, pena la revoca del contributo erogato.

Per quanto gli interventi di cui alle lettere a), b), h), i) j) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi il beneficiario si impegna a realizzare per tutto il periodo relativo al vincolo di destinazione d'uso a realizzare adeguati interventi di manutenzione.

14.4 Utilizzo e accessibilità ai beni oggetto di contributo

Il beneficiario, con la domanda di concessione del contributo, si impegna a consentire l'accesso gratuito da parte del pubblico ai fondi e alle opere oggetto di contributo fatte salve le limitazioni previste dalla legge regionale 17/1985. Inoltre il beneficiario si impegna ad assicurare e garantire la fruibilità, da parte delle strutture preposte, delle opere aventi finalità di antincendio boschivo. In caso di mancato rispetto di tali obblighi si dà corso alla procedura di revoca del contributo.

15 REVOCA TOTALE O PARZIALE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è revocato, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 3/2010, con apposito provvedimento dal dirigente della Struttura competente nei seguenti casi:

- a) violazione dei divieti relativi ai vincoli di destinazione d'uso e di alienazione di cui all'art. 6 della l.r. 3/2010;
- b) mancato rispetto dei divieti, dei vincoli o degli obblighi di cui al paragrafo 14 dei presenti criteri applicativi;
- c) qualora il beneficiario del contributo non ultimi le iniziative entro i termini stabiliti dalla struttura competente che in ogni caso non potranno essere superiori a cinque anni, dalla data di concessione del contributo, per gli interventi concernenti i beni immobili, e ad un anno per quelli relativi ai beni mobili;
- d) qualora sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dal beneficiario ai fini dell'ottenimento del contributo, fermo restando le responsabilità civili e penali del dichiarante ai sensi della normativa vigente;
- e) qualora il beneficiario del contributo attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto alle modalità previste dai presenti criteri di attuazione;
- f) qualora il beneficiario del contributo, decorso un anno dalla data di concessione dell'agevolazione, non abbia avviato l'iniziativa;
- g) qualora il beneficiario rinunci all'ottenimento del contributo;
- h) in caso di accertata incapacità da parte del beneficiario di realizzare i lavori oggetto di finanziamento conformemente al progetto oggetto di contributo e alle norme di buona tecnica.

La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di seguito riportate.

La restituzione dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. In particolare:

- a) in caso di violazione del vincolo di destinazione e d'uso del bene finanziato, la restituzione dell'aiuto è disposta in proporzione al periodo di inadempimento del vincolo accertato;

- b) nel caso d'iniziativa non ultimate nei termini previsti la restituzione dell'aiuto è disposta esclusivamente per gli interventi la cui non ultimazione limiti o comprometta la funzionalità, rispetto alle finalità previste dalla l.r. 3/2010, delle opere o degli acquisti.

Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione dell'aiuto e la data del provvedimento di revoca e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

16 CONTROLLI

16.1 Controlli in fase di esecuzione degli interventi

Il controllo sui tempi e sulle modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione è effettuato dalla Struttura competente sul 100% delle domande in corso di istruttoria. Eventuali inadempienze sono segnalate dal responsabile dell'istruttoria al dirigente della struttura competente, il quale attiva, se necessario, le procedure di sospensione e revoca del contributo nei casi previsti dal paragrafo 15 dei presenti criteri applicativi.

Il controllo sulle dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo in sede di presentazione della domanda di determinazione della spesa ammessa verrà effettuato "in itinere" dal responsabile dell'istruttoria su un campione che rappresenti almeno il 5% delle dichiarazioni rese e, comunque, ogni qualvolta si avanzino dubbi al riguardo.

Il controllo delle contabilità presentate e dei documenti allegati, ai fini dell'ottenimento dell'erogazione del contributo, viene realizzato sul 100% delle domande finanziate e consiste nel verificare che:

- a) la documentazione tecnica e amministrativa trasmessa sia completa;
- b) le modalità di contabilizzazione dei lavori eseguiti siano conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia;
- c) i prezzi siano in linea con quelli ammessi in sede di istruttoria della pratica;
- d) le modalità di rendicontazione delle spese siano conformi a quanto stabilito dai presenti criteri di applicazione.

Il controllo cosiddetto "in loco" è finalizzato a verificare che:

- a) gli obiettivi prefissati siano stati conseguiti dal beneficiario del contributo;
- b) la qualità delle opere visibili sia conforme a quanto previsto in progetto;
- c) i lavori contabilizzati siano realmente terminati;
- d) i riscontri contabili, eseguiti su un campione significativo di voci, corrispondano ai documenti contabili.

Per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di cui alle lettere a), b), h), i) j) del paragrafo 5.2 dei presenti criteri applicativi le verifiche verranno eseguite sul 100% degli interventi finanziati mediante esame a tavolino della documentazione contabile e verifica sul terreno dei lavori eseguiti e delle superfici forestali trattate.

Di quanto verificato, misurato e controllato è redatto un apposito verbale da allegare alla proposta di liquidazione del saldo.

I beneficiari devono in tali casi mettere a disposizione dei controllori gli atti amministrativi inerenti il progetto, le pezze giustificative delle spese sostenute, i mandati di pagamento, le ricevute dei bonifici bancari, gli estratti conto bancari ed ogni altro documento ritenuto necessario. Dal punto di vista tecnico devono mettere a disposizione gli elaborati progettuali, la documentazione probante la data d'inizio dei lavori (posteriore alla data di presentazione della

domanda di contributo), devono favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate, fornire, nei casi previsti, il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed ogni altro documento ritenuto necessario.

16.2 Accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori

Al termine dei lavori, oltre ai controlli previsti per l'erogazione dei contributi, si potrà provvedere se del caso, ad autorizzare un collaudo amministrativo da affidarsi ad un tecnico libero professionista esterno alla struttura competente, ai sensi di quanto previsto dal capitolato generale d'appalto, del capitolato speciale d'appalto e delle altre normative vigenti in materia di lavori pubblici.

CAPO III

INTERVENTI ESEGUITI DIRETTAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

La Regione, ai sensi della l.r. 3/2010, può provvedere direttamente, tramite la struttura competente in materia di foreste, ad eseguire le iniziative di cui al comma 1, art. 2, al comma 1, art. 3 e ai commi 1 e 2, art. 4 della legge regionale 3/2010.

17 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

L'amministrazione regionale può pianificare, progettare ed eseguire direttamente, con l'impiego di proprie maestranze, ad integrazione degli interventi realizzati ai sensi della legge regionale 44/1989, o tramite affido ad imprese esterne i seguenti interventi:

- a) interventi selvicolturali quali tagli, cure colturali, potature, sfolli, diradamenti;
- b) imboschimenti, ad esclusione degli imboschimenti con specie coltivate a breve termine, diretti all'aumento della copertura forestale, in particolar modo quando si tratti di interventi volti ad ovviare a problematiche di dissesto superficiale e di erosione, alla promozione della biodiversità, alla creazione di aree boschive per fini ricreativi liberamente accessibili al pubblico e alla promozione della funzione protettiva delle foreste.
- c) costruzione, miglioramento e manutenzione di strade forestali e di altre infrastrutture dirette a garantire la multifunzionalità delle foreste con particolare riguardo all'accesso gratuito del pubblico alle foreste e alle infrastrutture per fini ricreativi, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17 (Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione), e le eventuali ulteriori limitazioni specificamente previste per esigenze di sicurezza o per garantire la salvaguardia delle aree maggiormente sensibili dal punto di vista ambientale;
- d) ripristino e manutenzione di sentieri, di elementi caratteristici del paesaggio e di habitat naturali per gli animali;
- e) realizzazione di materiale e iniziative di informazione e divulgazione inerenti alle foreste, purché non contenenti riferimenti a prodotti o produttori determinati, né promozione di prodotti regionali o statali;
- f) acquisto di superfici forestali destinate o da destinare, nell'ambito di un obbligo statutario o contrattuale, integralmente a zone di protezione naturale.
- g) interventi di prevenzione, eradicazione e trattamento delle fitopatie;
- h) interventi di prevenzione volti a mitigare gli effetti dei danni causati da animali o da eventi calamitosi, quali incendi, schianti da vento, valanghe, tempeste o similari;
- i) interventi per compensare la perdita di alberi o superfici forestali e per il loro ripopolamento;
- j) costruzione, sistemazione e ripristino di viabilità forestale con funzioni antincendio;
- k) realizzazione di ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;
- l) costruzione, sistemazione e ripristino di serbatoi d'acqua, invasi, canalizzazioni e impianti idraulici loro annessi, infrastrutture per la lotta aerea agli incendi boschivi.

I sopraelencati interventi possono essere realizzati sia su proprietà pubblica che privata in esecuzione dei piani di cui al successivo paragrafo.

18 INDIVIDUAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

La struttura competente in materia di foreste predispose i piani annuali e triennali degli interventi di cui al paragrafo precedente.

I piani sono redatti sulla base della situazione selvicolturale e fitosanitaria delle superfici forestali della Regione, dei contenuti del Piano Antincendio boschivo di cui alla l.r. 85/1982, delle segnalazioni del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, delle Amministrazioni, degli organismi pubblici e privati della Regione.

In relazione alle disponibilità finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio gli interventi da inserire nei piani sono individuati sulla base delle seguenti priorità in ordine decrescente:

- 1) emergenze di carattere fitosanitario;
- 2) ricostituzione dei soprassuoli forestali danneggiati o distrutti da eventi calamitosi o da incendi boschivi;
- 3) interventi selvicolturali a difesa della stabilità ecologica, fitosanitaria ed idrogeologica;
- 4) realizzazione e manutenzione di opere antincendio boschivo;
- 5) realizzazione e manutenzione di viabilità forestale;
- 6) ripristino e manutenzione di sentieri;
- 7) realizzazione di materiale e iniziative di informazione e divulgazione inerenti alle foreste;
- 8) acquisto di superfici forestali.

Inoltre sono considerati prioritari gli interventi relativi a superfici forestali di proprietà pubblica. Per quanto concerne le superfici forestali di proprietà privata potranno essere prese in considerazione gli interventi relativi a superfici di elevate estensioni tali da giustificare l'intervento pubblico nei casi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.

I piani sono approvati annualmente dalla Giunta Regionale su proposta della struttura competente, in caso di situazioni urgenti di carattere fitosanitario i piani, con apposito provvedimento della struttura competente, possono essere oggetto di modifica.